

LENTIAI

P.R.G.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adottato con Delibera di C.C. N° 191 del
08.03.1999
Approvato con Delib. G.R. N° 2653 del 04.08.2000
Pubblicato sul B.U.R. N° 79 del 05.09.2000

AGGIORNAMENTI:

VARIANTE PARZIALE: *Ampliamento zona artigianale*
Adottata con Delibera C.C. N° 71 del 28.12.2000
Approvata con Delibera G.R. N° 3212 del 26.11.2001
Pubblicata sul B.U.R. N° 113 del 18.12.2001

VARIANTE PARZIALE: *Modifica della Scheda "A"*
relativa a "Costruzioni accessorie" allegata alle N.T.A.
Approvata con Delibera C.C. N° 137 del 27.03.2002

VARIANTE PARZIALE: *Modifica al Regolamento*
Edilizio e alle Norme Tecniche di Attuazione.
Approvata con Delibera C.C. N° 214 del 18.09.2003

Modifica composizione Commissione Edilizia
Delibera C.C. n. 78 del 19.12.2005

VARIANTE PARZIALE: *Modifica Art. 19 Norme*
Tecniche di Attuazione.
Approvata con Delibera C.C. n° 103 del 08.08.2006

RECEPIMENTO ART. 79 BIS L.R. 27/06/1985 N. 61
Delibera di C.C. N. 101 del 24.01.2011

ANNO DI STESURA: 2000

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Nino B. BONAN

IL SINDACO:
Leopoldo MARCER

IL SEGRETARIO:
Dott. Graziella BORTOT

CAPITOLO I

GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento Edilizio è redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 della Legge 17/8/1942 N° 1150 e della L.R. N° 61/85 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Regolamento disciplina l'esercizio di ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ad integrazione della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, che qui s'intende richiamata, e del Piano Regolatore Generale con particolare richiamo alle norme di attuazione dello stesso.

Al presente regolamento si applicano le misure di salvaguardia, di cui all'art. 71 della L.R. N° 61/85.

CAPITOLO II

DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA', AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE EDILIZIA

Art. 2 - Opere non soggette a concessione, autorizzazione o denuncia di inizio dell'attività

Non sono soggette a concessione, autorizzazione o denuncia di inizio dell'attività:

- a) le opere da eseguirsi da Amministrazioni Statali su terreni demaniali, per le quali si applica la disciplina di cui agli articoli 29 e 31 secondo comma, della Legge 17/08/1942 N° 1150, e all'art. 81 D.P.R. 24/07/1977 N° 616;
- b) le opere urgenti ed inderogabili da eseguirsi su ordinanza del dirigente o resp. dell'U.T.C. o di altre autorità competenti ancorché in aree vincolate;
- c) la demolizione di opere abusive ordinata dal dirigente o resp. dell'U.T.C. o da altre autorità competenti in applicazione dell'art. 15 della Legge 28/01/1977 N° 10 e della Legge 28/05/1985 N° 47 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 91 della L.R. N° 61/85;
- d) le opere di manutenzione ordinaria ai sensi della lettera a) dell'art. 31 della L.S. 457/78;
- e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione di cave o torbiere;
- f) le protezioni stagionali senza opere edilizie e le baracche di cantiere nonché le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati;
- g) le strutture in legno senza copertura e semplicemente appoggiate al suolo, i caminetti, i barbecues, i gazebi ecc.;
- h) gli interventi comportanti occupazione precaria e temporanea del suolo;
- i) le confinazioni di proprietà mediante apposizione di termini;
- l) le opere pubbliche da eseguirsi da parte della Regione, o Enti o Aziende dipendenti dalla Regione la cui approvazione, da effettuarsi ai sensi del comma 4 dell'art. 77 della Legge Regionale N° 61/85, sostituisce l'autorizzazione o la concessione altrimenti richiesta;
- m) le opere pubbliche comunali, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata hanno i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche;
- n) gli interventi ed opere riguardanti la realizzazione di reti tecnologiche ENEL, SIP e GAS METANO quali interro cavi e tubazioni, installazione di ricoveri di apparecchiature, ecc., fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione amministrativa sulla base degli atti di convenzione all'uopo stipulati tra il Comune e gli Enti erogatori dei pubblici servizi predetti e con esclusione di interventi interessanti aree da urbanizzare soggette a piani urbanistici attuativi e aree vincolate;

- o) opere ed interventi concernenti linee ed impianti elettrici sino a 150.000 Volt i cui procedimenti in materia di autorizzazione sono disciplinati dalla Legge Regionale 06.09.1991 N° 24.

Art. 3 - Opere soggette a denuncia di inizio dell'attività

I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività:

- a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
- e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D.M.L.P. 02.04.1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16.04.1968, non modificano la destinazione d'uso;
- f) revisione o installazione d'impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
- g) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
- h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

La facoltà di cui al comma precedente è data esclusivamente ove sussistono tutte le seguenti condizioni:

- a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 01.06.1939 N° 1089, 29.06.1939 N° 1497 e 06.12.1991 N° 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all'articolo 1 - bis del Decreto Legge 27 .06.1985 N° 312, convertito, con modificazioni dalla Legge 08.08.1985 N° 431 o della Legge 18.05.1989, N° 183, non siano assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico - archeologiche, storico - artistiche, storico architettoniche e storico - testimoniali;
- b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazioni immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

La denuncia di inizio attività deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori.

La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con l'obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

Venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare la denuncia di inizio attività accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

Art. 4 - Opere soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione gratuita del dirigente o resp. del procedimento:

- a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici per edifici già esistenti la cui cubatura non superi comunque 1/3 di quella dell'edificio principale;
- b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero;
- c) le opere di demolizione, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
- d) movimenti di terra eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi urbanistici o edilizi;
- e) i passi carrai;
- f) il cambio di destinazione d'uso senza opere;
- g) le opere di urbanizzazione;
- h) cappelle, monumenti, tombe ed edicole funerarie;
- i) tutte le altre opere che non comportino il rilascio di concessione onerosa o il rilascio di concessione gratuita ai sensi dell'art. 9 della L.S. N° 10/77.

Art. 5 - Opere soggette a concessione

Sono soggette a concessione da parte del dirigente o resp. del procedimento, l'esecuzione degli interventi comportanti trasformazioni urbanistiche e/o edilizie degli immobili ad eccezione di quegli indicati ai precedenti articoli 2 - 3 - 4.

Art. 6 - Soggetti legittimati a chiedere la concessione o l'autorizzazione o a presentare denuncia di inizio dell'attività.

Hanno titolo a chiedere la concessione o l'autorizzazione o a presentare denuncia di inizio attività, di cui ai precedenti articoli 3 - 4 - 5:

- 1) il proprietario dell'immobile;
- 2) il titolare del diritto di superficie;
- 3) l'usufruttuario e il titolare di diritto d'uso e di abitazione per gli interventi indicati ai precedenti articoli 3 e 4;
- 4) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie solo per manutenzione e trasformazioni inerenti il loro titolo;

- 5) il locatario, solo per la manutenzione ordinaria urgente ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile;
- 6) il titolare di delega autenticata dagli uffici comunali, procura o mandato da parte del proprietario;
- 7) il titolare di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi.
Il titolo deve essere attestato mediante documentazione idonea.

Art. 7 - Domanda di concessione

La domanda di concessione edilizia in bollo, dovrà contenere la indicazione dell'oggetto e dovrà essere sottoscritta:

- a) dal richiedente;
- b) dal progettista.

I soggetti sopraelencati dovranno indicare le proprie generalità, la residenza e il codice fiscale.

Il progettista e il direttore dei lavori, che dovranno essere tecnici abilitati all'esercizio della professione e potranno agire soltanto nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive competenze, indicheranno anche gli estremi di appartenenza all'ordine o collegio professionale.

Il richiedente potrà riservarsi di designare il direttore e l'assuntore dei lavori anche dopo il rilascio della concessione, comunque prima dell'inizio dei lavori.

Alla domanda di concessione dovranno essere allegati:

- 1) i documenti attestanti il titolo del richiedente;
- 2) gli elaborati tecnici atti a consentire una esauriente valutazione della legittimità dell'intervento che si intende eseguire; essi sono da redigersi secondo le modalità ed i contenuti di cui al successivo articolo 8.

Il Responsabile del procedimento in relazione alle caratteristiche dell'intervento ha facoltà di chiedere elaborati tecnici e documenti aggiuntivi.

E' possibile presentare domande di giudizio preventivo con valore di parere non vincolante.

Degli elaborati tecnici sono richieste tre copie.

Art. 8 - Elaborati tecnici

Gli elaborati tecnici debbono documentare lo stato di diritto, lo stato di fatto e lo stato di progetto in modo esauriente.

Gli elaborati, che dovranno avere contenuti sottospecificati, saranno allegati alla istanza di concessione secondo la casistica definita dall'allegata tabella in riferimento al tipo di intervento da eseguirsi. Gli elaborati saranno di norma presentati in copie ripiegate secondo il formato UNI-A4.

1) Documentazione sullo stato di diritto:

- 1.1 ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE, aggiornato e ragionevolmente esteso.
Deve consentire la individuazione delle particelle immobiliari cui si riferiscono i documenti attestanti il titolo del richiedente, di cui all'articolo 6.

1.2 ESTRATTO PLANIMETRICO NORMATIVO DELLO STRUMENTO URBANISTICO dove dovrà essere individuato l'intervento con apposito contorno su copia della planimetria del P.R.G. e di eventuali Piani Attuativi (P.P., P.d.R., P.d.L., P.E.E.P., P.I.P).

1.3 INDICAZIONE DEI VINCOLI E DELLE SERVITU' PUBBLICHE con apposita grafia sull'elaborato di cui al successivo punto 2.1.

In particolare si farà riferimento a:

- servitù` costituite per opere di urbanizzazione ed infrastrutture tecniche;
- vincoli per i quali sia da chiedersi apposita autorizzazione agli enti competenti estranei all'Amministrazione Comunale, secondo la casistica di cui al successivo articolo 9.

2) Documentazione sullo stato di fatto:

2.1 PLANIMETRIA GENERALE in scala non inferiore a 1:500 del lotto e dell'area ad esso circostante per una profondità di almeno 30 metri dai confini, se espressamente richiesta dal Comune.

Essa dovrà contenere l'individuazione e la denominazione della strada da cui si accede, il rilievo planoaltimetrico, riferito ad un caposaldo fisso permanente, del terreno, degli edifici e dei manufatti esistenti, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria, con particolare riguardo a quelli dai quali siano da osservarsi distacchi di legge (elettrodotti, metanodotti, oleodotti, pozzi, canali ecc.). Dovranno inoltre essere rappresentate le alberature d'alto fusto esistenti ed ogni altro particolare di rilievo.

2.2 RILIEVO in scala non inferiore a 1:100 degli edifici esistenti interessati all'intervento (comprese le demolizioni totali), a mezzo delle piante di tutti i piani, dei prospetti ed eventualmente di sezioni significative. Ove rilevanti ai fini dell'intervento da compiersi dovranno essere indicati stato di conservazione, caratteristiche costruttive e materiali impiegati.

2.3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, in formato minimo di cm. 10 x 15, atta a descrivere le caratteristiche ambientali della zona, nonché particolari di rilievo dell'immobile oggetto di intervento.

3) Documentazione sullo stato di progetto:

3.1 PLANIMETRIA GENERALE in scala non inferiore a 1:500.

Deve rappresentare tutte le modificazioni da apportarsi allo stato di fatto descritto a mezzo dell'elaborato 2.1.

Pertanto deve contenere l'inserimento degli eventuali nuovi edifici e la sistemazione planoaltimetrica degli spazi scoperti, definita anche a mezzo delle destinazioni d'uso, gli elementi di arredo, gli ingressi ed ogni altro elemento che concorre a definire esaurientemente i rapporti formali e funzionali con l'ambiente circostante.

3.2 PLANIMETRIA DEI SERVIZI A RETE con i sistemi ed eventuale trattamento delle acque pluviali e reflue (recapito in pubblica fognatura; recapito in fossa Imhoff con subirrigazione o pozzo perdente ed allegata relazione geotecnica attestante l'idoneità del terreno). Le reti dovranno essere estese fino al punto di allacciamento con quelle esistenti.

Tali informazioni possono essere indicate con apposita grafia nell'elaborato di cui al punto 3.1.

3.3 PIANTE in scala non inferiore a 1:100. Devono rappresentare tutti i piani degli edifici progettati, compresi i piani entro terra, il sottotetto e la copertura, e fornire le seguenti indicazioni:

- quote planimetriche ed altimetriche dell'opera complessiva;
- destinazione d'uso dei singoli locali;
- dimensioni lineari e superficiali di ogni locale;
- dimensioni delle aperture e relativo rapporto di illuminazione di ogni locale;
- scale e vani ascensore;
- materiali della copertura, pendenza delle falde, lucernari, volumi tecnici, ecc.;
- i riferimenti alle sezioni di cui al successivo punto 3.4.

Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali in scala 1:200 corredate da piante delle singole cellule tipo in scala 1:50.

Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono essere estese con i medesimi contenuti di cui sopra anche ai vani contigui della costruzione esistente.

3.4 SEZIONI in scala non inferiore ad 1:100. Devono essere almeno due e che comprendano ogni corpo di fabbrica, di cui una in corrispondenza del vano scala, e contenere le seguenti indicazioni:

- dimensioni complessive dell'opera;
- altezza netta dei piani;
- spessore dei solai;
- ingombro dei volumi tecnici e delle parti sovrastanti la linea di gronda;
- dimensioni degli sporti e delle parti aggettanti.

Devono comprendere anche i vani degli eventuali edifici esistenti in aderenza all'edificio progettato e con esso comunicanti. I disegni devono essere debitamente quotati in riferimento al caposaldo di cui all'elaborato 2.1.

3.5 PROSPETTI in scala non inferiore ad 1:100. Devono rappresentare tutti i fronti degli edifici progettati e contenere le seguenti indicazioni:

- aperture e relativi infissi;
- materiali da impiegarsi e loro colore;
- opere in ferro e balaustre;
- coperture e volumi tecnici;
- andamento naturale e modificato del terreno.

Dovrà essere indicato anche il prospetto degli edifici aderenti, e schematicamente di quelli circostanti se posti a distanza inferiore a 10 metri, o inferiore all'altezza dell'edificio progettato.

I disegni dovranno essere debitamente quotati con riferimento al caposaldo di cui all'elaborato 2.1.

- 3.6 PARTICOLARI COSTRUTTIVI in scala non inferiore a 1:50 di qualificanti particolari costruttivi e decorativi con indicazione dei materiali da impiegarsi, del loro trattamento e colore.
- 3.7 Per i soli interventi su edifici esistenti, dovranno, in alternativa, essere redatti elaborati in pari scala e di eguale contenuto di quello di cui ai punti 2.2, 3.2, 3.3, recanti la rappresentazione dello stato di fatto e dello stato di progetto, e la distinzione, mediante opportuna grafia, delle parti che si intende rispettivamente conservare, sostituire, demolire, aggiungere.
- 3.8 RELAZIONE ILLUSTRATIVA a descrizione dell'intervento di progetto. In particolare per i fabbricati protetti è chiesta l'illustrazione delle caratteristiche tipologiche, costruttive ed impiantistiche dell'edificio progettato e degli elementi significativi della trasformazione da eseguirsi nell'ambiente.
- 3.9 DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ISOLAMENTO E L'IMPIANTO TERMICO e ai sensi della legge 09.01.1991 N° 10 del relativo Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 26/08/1993 N° 412.
- 3.10 DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE con dichiarazione, elaborati tecnici e grafici e certificati previsti dalla Legge 13/89 e dal D.M. 236/89 per gli edifici privati e dalle Legge 118/71 e dal D.P.R. 384/78 per gli edifici ed i servizi pubblici e sulla base delle norme previste dalla Legge Regionale 30.08.1993 N° 41.
- 3.11 PROGETTO DEGLI IMPIANTI di cui alla L.S. N° 46/90 e relativo regolamento DPR N° 447/91 ovvero dichiarazione del richiedente e del progettista da cui risulti che nel fabbricato non è prevista l'installazione di impianti per i quali è prescritta la redazione del progetto da presentarsi prima dell'inizio dei lavori.
- 3.12 RELAZIONE TECNICA E PROGETTO PER LA DIFESA DELL'ARIA DALL'INQUINAMENTO ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 N° 203 con indicazione del ciclo produttivo, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, delle quantità e qualità delle emissioni nonché il termine per la messa a regime degli impianti.
La relazione tecnica e il progetto sono necessari per la costruzione di nuovi impianti industriali o per variazioni essenziali di impianti esistenti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera.
La relativa autorizzazione della Provincia dev'essere ottenuta prima della costruzione del nuovo impianto.
- 3.13 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO ai sensi dell'art. 2 della Legge 08.07.1986 N° 349 e relativo D.P.C.M. 01.03.1991 di attuazione per impianti che producono emissioni sonore

relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della Legge 23.12.1978 N° 833.

- 3.14 SCHEDA informativa per il parere dell'U.L.S.S. per edifici residenziali o insediamenti produttivi e ricevuta di versamento diritti sanitari per l'esame del progetto da parte dell'ULSS.
- 3.15 QUESTIONARIO su modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale contenente le caratteristiche dell'intervento.
- 3.16 DOCUMENTAZIONE TECNICA eventualmente richiesta da specifiche leggi e regolamenti relativi all'edilizia residenziale pubblica, all'edilizia per impianti di uso pubblico e per impianti produttivi, e all'edilizia per opere pubbliche.
- 3.17. RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA a norma del D.M. 11/03/1988 per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti superiori al 20% del volume, nelle aree classificate scadenti e pessime nella carta delle penalità ai fini edificatori; nelle altre aree, per le costruzioni e gli interventi quando richiesti in sede istruttoria.

Art. 9 - Certificazioni di competenza di organi diversi dall'Amministrazione Comunale

In relazione a particolari tipi di opere da eseguirsi, a particolari caratteristiche dell'immobile oggetto di intervento o del territorio su cui esso ricade, devono essere ottenute le autorizzazioni, i nulla - osta e le certificazioni sottoelencate, il cui rilascio compete ad enti od uffici diversi dall'Amministrazione comunale. Tali documenti sono da produrre prima del rilascio della concessione.

Il diniego degli stessi da parte dell'organo competente, costituirà impedimento al rilascio della concessione.

Solo nei casi espressamente indicati ne è consentita la presentazione dopo il rilascio della concessione e comunque prima dell'inizio dei lavori:

- 1) deposito della domanda per esame progetto al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, circa l'osservanza delle norme di prevenzione degli incendi, da richiedersi per le attività di cui all'elenco del D.M. 16/02/1982 e altra attività pericolosa di cui all'elenco tabella A e B del D.P.R. 689 del 26/05/1959;
- 2) denuncia all'Ufficio del genio civile competente per territorio delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e a struttura metallica, da effettuarsi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 4 della Legge 04/11/1971 N° 1086. La denuncia potrà essere effettuata anche dopo il rilascio della concessione o autorizzazione, purchè prima dell'inizio dei lavori;
- 3) autorizzazione della competente Soprintendenza per gli interventi su immobili vincolati ai sensi della legge 01/06/1939 N° 1089;
- 4) autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S. nel caso in cui l'intervento comporti l'apertura di nuovi accessi carrai, rispettivamente su strade provinciali o statali o comporti l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade;

- 5) autorizzazione per il vincolo paesaggistico rilasciata dall'autorità competente, nel caso di interventi su aree vincolate, ai sensi della Legge 29/06/1939 N° 1497 e successive modifiche;
- 6) deposito costituente autorizzazione all'inizio lavori presso l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, ai sensi dell'art. 18 della legge 02/02/1974 N° 64, per il caso di interventi in zone dichiarate sismiche ai sensi e per gli effetti della citata legge.
L'autorizzazione deve essere ottenuta prima dell'inizio dei lavori.
- 7) nulla osta dell'autorità competente per interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
- 8) altri nulla - osta od autorizzazioni di competenza di organi diversi dall'Amministrazione Comunale, eventualmente richiesti da leggi e regolamenti per specifici interventi.

COMUNE di LENTIAI – P.R.G. Regolamento Edilizio

		D.I.A./Aut	D.I.A./Aut	D.I.A./Aut	D.I.A./Aut	Conc.	Aut.	Aut.	Aut.	D.I.A./Aut	D.I.A./Aut	D.I.A./Aut	D.I.A./Aut
		Manutenzione straordinaria	Recinzioni	Mostre ed insegne	Cappelle funerarie	Demolizioni	Modifiche destinazioni d'uso	Ristrutturazioni	Risanamenti conservativi	Restauri	Ampliamenti sopraelevati	Nuove costruzioni	Opere di urbanizzazione
INTERVENTI													
	ELABORATI												
STATO DI DIRITTO	1.1 - Estratto di mappa catastale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.2 - Estratto planimetrico di normativa urbanistica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1.3 - Indicazioni vincoli e servitù	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
STATO DI FATTO	2.1 - Planimetria generale sc. 1:500	X	X	X	X	X	X	X					
	2.2 - Rilievo degli edifici esistenti sc. 1:100			X	X	X	X	X	X	#	#		X
	2.3 - Documentazione fotografica	#	#	X	X	X	X	#	X	#	X	#	X
	2.4 - Relazione geologica - geotecnica												
STATO DI PROGETTO	3.1 - Planimetria generale sc. 1:500	X	X	#	#	#	#		X				X
	3.2 - Planimetria dei servizi a rete	X	X	X	X	X	X						#
	3.3 - Piante sc. 1:100		X	X	X	X	X	X		X		X	X
	3.4 - Sezioni sc. 1:100	X	X	X	X	X	X			X		#	
	3.5 - Prospetti sc. 1:100		X	X	X	X	X			X		#	#
	3.6 - Particolari costruttivi		#	#	#	#	#			#	X		#
	3.7 - Tavola comparativa esistente - progetto		#	#	#	#	#	#		#	#	#	#
	3.8 - Relazione illustrativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3.9 - Documentazione isolamento ed impianto termico		§	§	§	§	§						§
	3.10 - Documentaz. eliminazione barriere architettoniche		X	X	X	X	X						
	3.11 - Progetti impianti		§	§	§	§	§						§
	3.12 - Relaz. tec. e progett. Abbattimento inquinam. atm.		§	§	§	§	§						
	3.13 - Documentazione impatto acustico		§	§	§	§	§						§
	3.14 - Scheda informativa U.L.S.S.		§	§	§	§	§						
	3.15 - Questionario comunale		X	X	X	X	X	X		X			#
	3.16 - Documentaz. eventual. secondo specifiche leggi		X	X	X	X	X	X					#
	x	Elaborati necessari											
	#	Elaborati aggiuntivi eventuali											
	§	Elaborati necessari in rapporto al tipo d'intervento, secondo i limiti fissati dalle leggi specifiche richiamate all'art. 8											

ALLEGATO "A"

Art. 10 - Autorizzazione allo scarico in corpi idrici o in fognature.

L'autorizzazione allo scarico è da richiedersi prima dell'abitabilità o dell'agibilità ai sensi e per gli effetti della L.S. 10/05/1976 N° 319 e della L.R. 10/04/1985 N° 33 e loro successive modifiche.

La domanda e la documentazione tecnica dovranno essere conformi all'apposito regolamento comunale.

Art. 11 - Procedure per il rilascio della concessione edilizia.

La domanda di concessione redatta in conformità al precedente art. 7, con tutti gli elaborati necessari, deve essere presentata all'Ufficio abilitato che rilascerà apposita ricevuta con indicazione della data di consegna e del responsabile del procedimento.

L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990 N° 241 e successive modificazioni e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro i termini succitati, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il predetto termine il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta per l'emanazione del provvedimento conclusivo e redigere una relazione scritta al dirigente o resp. del procedimento indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

La Concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza dei termini succitati, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

Art. 12 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Le domande di autorizzazione di cui al precedente art. 4, devono rispettare le condizioni stabilite per le concessioni edilizie per quanto riguarda i soggetti aventi titolo e la forma.

Devono essere corredate dagli elaborati dichiarati necessari dal prospetto allegato al precedente art. 8.

A giudizio del dirigente o del responsabile del procedimento può inoltre essere richiesta la presentazione di eventuali elaborati aggiuntivi rispetto a quelli della stessa tabella.

I pareri obbligatori sono limitati ai seguenti:

- dell'Ufficio dell'Igiene pubblica per il solo caso in cui l'intervento comprenda opere di modifica ed integrazione dei servizi igienico - sanitari e tecnologici;
- dell'Ufficio Tecnico comunale che dovrà attestare l'adeguatezza dei documenti tecnici prodotti a corredo dell'istanza, la conformità della stessa alle norme, nonché la rispondenza dell'intervento ai limiti previsti per le autorizzazioni;
- ogni altro in base alle vigenti leggi.

Ove lo ritenga opportuno, il responsabile del procedimento può comunque chiedere anche il parere della Commissione Edilizia.

L'istanza si intende accolta, qualora il dirigente o il responsabile del procedimento non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica per interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle Leggi 1 giugno 1939 N° 1089 e 29 giugno 1939 N° 1497.

Art. 13 - Determinazione sulla domanda, rilascio e ritiro della concessione o autorizzazione.

Le determinazioni del dirigente o del responsabile del procedimento sulla domanda di concessione o autorizzazione sono comunicate mediante notifica all'interessato, entro quindici giorni dall'emanazione del provvedimento.

Le determinazioni possono essere di diniego o di accoglimento della domanda.

In caso di diniego il dirigente o il responsabile del procedimento notifica i motivi del diniego stesso.

In caso di accoglimento, il dirigente o il responsabile del procedimento notifica le condizioni e i termini per il ritiro della Concessione edilizia.

Entro 120 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda, l'atto di concessione deve essere ritirato pena la sua decadenza.

Con la concessione viene consegnata una copia dei disegni approvati vistati dall'Ufficio Tecnico.

Il rilascio della concessione non esonera l'interessato dall'obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia, sotto la propria responsabilità e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

L'atto di concessione richiama gli obblighi, posti a carico del titolare, inerenti l'attuazione dell'intervento, ed in particolare le comunicazioni di inizio e ultimazione lavori, la richiesta di certificato di abitabilità/agibilità.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

1. - Titolo di proprietà unitamente alla domanda
2. - Estratto di mappa catastale
3. - Estratto di Strumento Urbanistico
4. - Indicazione dei vincoli e delle servitù pubbliche
5. - Planimetria generale del lotto e dell'area circostante l'intervento
6. - Rilievo degli edifici esistenti interessati
7. - Documentazione fotografica
8. - Planimetria generale con le modifiche a quanto descritto al punto 5
9. - Planimetria dei servizi
10. - Piante - Sezioni - Prospetti - Particolari costruttivi degli edifici progettati
11. - Relazione illustrativa
12. - Scheda informativa per il parere dell'U.L.S.S.
13. - Questionario predisposto dall'U.T.C. contenente le caratteristiche dell'intervento
14. - Documentazione inerente l'eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/89)Q

DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RITIRO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

1. - Deposito della domanda per l'esame del progetto al Comando Provinciale dei VV.FF.
2. - Autorizzazione della Sovrintendenza per interventi su immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39
3. - Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S. per opere interessanti strade provinciali o statali
4. - Autorizzazione per il vincolo paesaggistico su aree vincolate ai sensi della L. 1497/39 e succ. modif.
5. - Nulla osta dell'autorità competente per interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico
6. - Altri nulla osta o autorizzazioni richiesti da leggi e regolamenti per specifici interventi
7. - Scheda statistica predisposta dall'ISTAT per le nuove costruzioni
8. - Eventuali vincoli o atti previsti dalle leggi vigenti

DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO DI LAVORI

1. - Documentazione inerente l'isolamento e l'impianto termico (L. 46/90 e L. 10/91)
2. - Dichiarazione di inizio lavori
3. - Denuncia al Genio Civile per opere in c.a. ai sensi della L. 1086/71
4. - Avvenuto deposito presso il Genio Civile per interventi in zona sismica ai sensi della L. 64/74
5. - Relazione tecnica e progetto per la difesa dell'aria dall'inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 203/88
6. - Documentazione relativa alla previsione di impatto acustico ai sensi della L. 349/86
7. - Documentazione tecnica eventualmente richiesta da specifiche leggi o regolamenti
8. - Installazione del cartello di cantiere

DOCUMENTI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI ABITABILITA' O AGIBILITA'

1. - Autorizzazione allo scarico ai sensi della L. 319/76 e della L.R. 33/85 e succ. modif.
2. - Certificato di conformità al progetto approvato ai sensi del D.L. 425/94
3. - Certificato di prevenzione incendi ove richiesto o copia della domanda inoltrata
4. - Dichiarazione di regolare esecuzione degli impianti elettrico e termico (L.46/90)
5. - Istanza di accatastamento presso l'U.T.E.
6. - Deposito presso il Genio Civile ai sensi della L. 64/74

ALLEGATO "B"

Art. 14 - Procedure e determinazioni per l'inutile decorso del termine per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente il termine di quindici giorni, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della Giunta Regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario "ad acta" che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario "ad acta" non può richiedere il parere della commissione edilizia.

Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario sono a carico del Comune interessato.

Art. 15 - Onerosità della concessione

L'onerosità della concessione è regolata dagli articoli 81 e seguenti della L.R. 61/1985 e successive modificazioni.

Per il caso che il concessionario intenda, ai sensi dell'art. 86 della L.R. 61/1985, e successive modifiche, scomputare dal contributo il valore delle opere di urbanizzazione realizzate, o da realizzarsi, questo verrà determinato sulla base di apposita convenzione con prezzi determinati dall'Ufficio Tecnico che verranno comunicati dal dirigente o resp. del procedimento all'interessato.

L'interessato potrà contestare la determinazione presentando opposizione entro 30 giorni dalla notificazione della determinazione stessa.

Il tal caso si procederà ad una determinazione arbitrare secondo la procedura prevista dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 16 Luglio 1962 N° 1063.

Le spese dell'arbitrato saranno poste a carico dell'interessato.

Art. 16 - Pubblicità della concessione

Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione, per la durata di 15 giorni consecutivi, nell'Albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale deve essere eseguito l'intervento. Chiunque può prendere visione, durante la validità della concessione, presso gli uffici comunali, della stessa e dei relativi atti di progetto e convenzionali ai sensi della Legge 241/90.

Art. 17 - Varianti al progetto oggetto di concessione

Nel caso in cui, sia prima dell'inizio dei lavori, sia in corso d'opera, si manifesti la necessità di apportare varianti al progetto, il titolare della concessione deve presentare

istanza al Comune, corredata di tutti gli elaborati modificativi di quelli originariamente approvati.

Il rilascio della concessione di variante deve avvenire nel rispetto delle normali procedure inerenti le concessioni salvo i casi in cui sia possibile la denuncia di inizio attività.

La concessione di variante non può modificare i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori fissati nella concessione originaria. Il rilascio della concessione di variante comporta l'eventuale conguaglio del contributo di cui all'art. 3 della legge 28/01/1977 N° 10.

Art. 18 - Voltura della concessione.

La concessione è trasferibile ai successori o agli aventi causa. I successori o gli aventi causa del titolare della concessione debbono richiedere la variazione dell'intestazione ed il dirigente o il responsabile del procedimento, una volta accertato che ne abbiano titolo, provvede alla relativa voltura. In conseguenza della voltura non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la concessione originaria.

Art. 19 - Termini di inizio e ultimazione dei lavori emotivi di decadenza della concessione.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla notifica.

L'inizio dei lavori si identifica con l'inizio delle operazioni di organizzazione del cantiere. Qualora i lavori non siano effettivamente iniziati entro la data prestabilita, la concessione decade automaticamente.

Il termine di ultimazione dei lavori non può essere superiore a tre anni, a decorrere dalla data dell'inizio degli stessi. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori, può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare e dalle sue particolari caratteristiche tecnico - costruttive ovvero, quando si tratti di opere pubbliche da finanziare in più esercizi.

Il concessionario, qualora fatti estranei alla sua volontà siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione, prima dello scadere del termine, può chiedere una proroga.

Sono considerati fatti estranei alla volontà del concessionario eventi calamitosi, prolungate avverse condizioni meteorologiche, disposizioni di pubbliche autorità, determinata e non prevista variazione del nucleo familiare, modifica della situazione economica del nucleo familiare non determinata da inerzia o negligenza.

La sospensione dei lavori, adeguatamente motivata, dovrà risultare dai certificati appositi di sospensione e di ripresa dei lavori.

La proroga può essere concessa dal dirigente o dal responsabile del procedimento con provvedimento motivato.

L'ultimazione dei lavori in assenza di apposita dichiarazione del D.L. si identifica con la richiesta del certificato di abitabilità o agibilità.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione concernente la parte non ultimata.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori, o nel termine più breve fissato nella concessione.

Art. 20 - Esercizio dell'autocontrollo sulle concessioni

Il dirigente o il responsabile del procedimento, sentita la Commissione Edilizia, annulla le concessioni già concesse per accertati motivi di illegittimità.

La concessione sarà inoltre annullata quando il trasferimento di proprietà o la concessione di diritti reali di godimento, su parte dell'area vincolata dalla costruzione, faccia venir meno i presupposti che hanno determinato il rilascio della concessione stessa, rendendola quindi illegittima.

Art. 21 - Concessioni edilizie in deroga

Il dirigente o il responsabile del procedimento, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, può rilasciare concessioni edilizie in deroga alle norme del presente Regolamento Edilizio ed alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, purché non comportino modifiche alle destinazioni di zona e sempre che riguardino edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico in conformità all'art. 80 della L.R. 61/85.

In ogni caso, anche in deroga alla L.R. 61/85 ed altre leggi regionali, ai regolamenti ed alle previsioni degli strumenti urbanistici, il dirigente o resp. del procedimento è autorizzato a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutte a seguito di eventi eccezionali o per cause di forza maggiore.

CAPITOLO III

COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 22 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di intervento edilizio ed urbanistico che comportano il rilascio di concessione.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, il parere della Commissione concerne l'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche, nonché l'adeguatezza e la congruità sotto l'aspetto ambientale ed estetico.

Il parere della Commissione Edilizia si esprime su:

- il rilascio ed il rinnovo delle concessioni ed autorizzazione edilizie ad essa sottoposte;
- le sanzioni amministrative per opere eseguite in assenza o difformità di concessione o di autorizzazione;
- le varianti al P.R.G., alle norme di attuazione, al Regolamento Edilizio;
- gli strumenti urbanistici attuativi;
- le concessioni edilizie in deroga.

Il dirigente o resp. del procedimento, la Giunta Municipale ed il Consiglio Comunale possono inoltre avvalersi della Commissione Edilizia in qualsiasi altra circostanza in cui si ritenga opportuna l'acquisizione di un parere tecnico per l'assunzione di provvedimenti amministrativi.

Art. 23 - Composizione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è l'organo consultivo del Comune. E' composta da 3 membri eletti dal Consiglio Comunale e di 1 membro di diritto che svolge le funzioni di Presidente. E' membro di diritto il Responsabile del Servizio Tecnico o un suo delegato. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti tra esperti preferibilmente diplomati o laureati nel settore specifico (geometri, ingegneri o architetti, iscritti nei rispettivi ordini e/o collegi professionali) con voto limitato ad uno. Dei 3 membri eletti dal Consiglio Comunale uno deve essere rappresentante della minoranza.

La Commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri di cui al primo comma dell'art. 65 della L.R. 31.10.1994, N° 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali", è integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente.

Tali esperti sono nominati dal Consiglio comunale con voto limitato a uno sulla base di curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali ed artistico - monumentali od equipollenti.

Il parere della commissione edilizia comunale, così come integrata ai sensi del presente articolo, costituisce parere ai fini del rilascio delle concessioni.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione il tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale o altro dipendente comunale di ruolo.

I membri eletti dal Consiglio Comunale durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta ed esercitano le funzioni fino alla nomina dei successori.

Il Commissario di nomina consiliare che cessa dall'Ufficio prima della scadenza del triennio viene sostituito, sempre mediante nomina consiliare, ed il sostituto resta in carica fino al completamento del triennio per il quale era stato nominato il Commissario sostituito.

I Commissari di nomina consiliare, decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

La decadenza su richiesta del dirigente o resp. del procedimento, è dichiarata dal Consiglio Comunale che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.

Non fanno parte della Commissione Edilizia i rappresentanti di organi o istituti ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'oggetto della concessione.

Il Consiglio Comunale determina l'entità del gettone di presenza e dei rimborsi da corrispondersi ai Commissari.

Art. 24 - Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia si riunisce nella residenza municipale ordinariamente una volta al mese, ed in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La Commissione è convocata dal Presidente su invito scritto, da consegnare almeno tre giorni prima della seduta.

Per la validità delle adunanze, devono intervenire almeno 3 dei componenti, tra i quali il Presidente.

La commissione, per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame, o sulla base di richieste specifiche dei firmatari la domanda, ha facoltà di sentire i progettisti che non potranno comunque presenziare né alla discussione successiva alla illustrazione, né alla votazione.

I Commissari che siano interessati in qualità di committenti o di progettisti o in qualsiasi altra veste al progetto in esame, non possono presenziare né alla discussione, né alla votazione.

Il Segretario della Commissione redige, su apposito registro, il verbale dell'adunanza che dovrà specificare:

- a) il numero ed il nominativo dei commissari presenti in ciascuna fase dell'adunanza, il nominativo dei progettisti eventualmente invitati;
- b) le eventuali dichiarazioni di voto per ogni argomento discusso;
- c) il parere della Commissione Edilizia con le motivazioni a sostegno, i voti favorevoli, i voti contrari, i voti di astensione.

Il verbale deve essere firmato dal Segretario, dal Presidente e dai membri presenti.

CAPITOLO IV

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 25 - Nomina del direttore e dell'assuntore dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori, il titolare della concessione deve comunicare all'U.T.C. generalità e residenza del direttore e dell'assuntore dei lavori.

Il direttore e l'assuntore dei lavori a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare all'U.T.C., sempre prima dell'inizio dei lavori, l'accettazione dell'incarico e indicare il proprio codice fiscale. Ogni e qualsiasi variazione successiva, deve essere preventivamente comunicata all'U.T.C. con le modalità di cui sopra.

Art. 26 - Punti di perimetro e di livello.

Il titolare della concessione edificatoria, prima di dare inizio ai lavori, deve presentare tutta la documentazione necessaria e, ove ciò sia richiesto nella comunicazione di accoglimento della domanda, deve chiedere la verifica dei punti fissi di perimetro e di livello rappresentati da una planimetria riportante uno o più punti fissi rilevati su un manufatto pubblico o comunque inamovibili; i punti d'imposta delle opere realizzate, rispetto ai punti di riferimento, dovranno essere indicati graficamente e numericamente con valori algebrici.

L'Ufficio Tecnico Comunale effettua, di norma, sopralluogo entro 5 giorni dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici approvati.

L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.

Il sopralluogo dei tecnici comunali non esime il concessionario, il direttore e l'assuntore dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni di legge e le modalità esecutive della concessione.

La verifica dei punti fissi, quando richiesta dall'U.T.C., è condizione vincolante all'inizio dei lavori e la cui data, se avvenuto entro i termini stabiliti, dovrà essere dimostrata per impedire l'applicazione delle norme di decadenza di cui all'art. 19, con atti o documenti (esclusi atti notori o dichiarazioni), oppure mediante perizia asseverata del direttore dei lavori.

Art. 27 - Organizzazione del cantiere.

Il cantiere deve essere recintato e mantenuto libero da materiali inutili e dannosi, per tutta la durata dei lavori, provvisto di adeguate segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne, dispositivi rifrangenti ed integrazioni dell'illuminazione stradale.

Il cantiere deve essere pubblicizzato con tabella visibile da spazi pubblici, indicante l'opera, il titolare della concessione e i relativi estremi, il progettista, il direttore dei lavori e l'eventuale calcolatore delle opere in cemento armato.

In cantiere debbono essere conservati, a disposizione delle autorità competenti all'esercizio della vigilanza:

- a) copia della concessione edilizia con la copia dei relativi elaborati tecnici di progetto;
- b) nel caso di opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, copia del progetto depositato al Genio Civile, ai sensi dell'art. 4 della Legge 05/11/1971 N° 1086, firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori;
- c) copia dell'avvenuto deposito di cui agli articoli 2 e 18 della Legge 02/02/1974 N° 64;
- d) copia di ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle caratteristiche del progetto ed alle caratteristiche del luogo di intervento.

Art. 28 - Conduzione del cantiere.

In tutti i cantieri debbono essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire l'incolumità non solo dei lavoratori addetti, ma anche degli altri cittadini.

In proposito si richiamano espressamente:

- le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 302 e 303/1956 e successive modifiche ed integrazioni, D.L. 493/96);
- le norme sulla prevenzione degli incendi;
- le responsabilità relative a danni a persone e cose;
- l'obbligo della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici (Legge 1089/1939, art. 48);
- l'obbligo da parte del costruttore e del titolare della concessione di assicurare ai lavoratori idonei servizi igienici e forniture di acqua potabile.
- la responsabilità della gestione e della custodia del cantiere è a carico dell'eventuale appaltatore.

I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione dei lavori e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge.

Art. 29 - Occupazione temporanea di suolo pubblico.

Nel caso in cui, per esigenze di cantiere o per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, si renda necessario occupare il suolo pubblico, il titolare della concessione edilizia, deve munirsi dell'apposita autorizzazione comunale all'occupazione temporanea di suolo pubblico, come previsto dal regolamento comunale in materia.

Art. 30 - Comunicazioni obbligatorie e visite di controllo in corso d'opera.

Il titolare della concessione dovrà dare comunicazione al dirigente o resp. del procedimento:

- 1) dell'inizio dei lavori, tramite la richiesta di verifica dei punti di perimetro e di livello di cui all'art. 26, ove prevista, o con semplice lettera;
- 2) dell'ultimazione dei lavori.

Degli accertamenti effettuati nel corso dei sopralluoghi disposti a seguito della comunicazione di cui sopra, deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una deve essere custodita in cantiere.

In ogni caso, e indipendentemente dall'esito dei controlli effettuati, la responsabilità per la violazione delle norme giuridiche vigenti, come pure per l'inosservanza delle prescrizioni fissate nella concessione edilizia, rimane interamente a carico del titolare della medesima concessione, del direttore e dell'assuntore dei lavori. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento le visite di controllo in merito all'osservanza delle norme di legge e regolamentari.

Gli ispettori del lavoro possono in qualsiasi momento verificare il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni.

Tutti i soggetti di cui all'art. 29 della legge 02/02/1974 N° 64 sono tenuti ad accertare l'esistenza dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 18 della legge stessa. I controlli di conformità dei lavori alle norme di edilizia antisismica, saranno effettuati ai sensi del terzo comma dell'art. 29 della legge succitata.

L'assuntore dei lavori in quanto responsabile del cantiere, deve lasciare libero accesso in cantiere a chi ha titolo ad eseguire i controlli di cui al presente articolo; il titolare della concessione deve fornire a proprie spese la manodopera, gli strumenti ed i mezzi necessari.

Qualora nel corso dei lavori siano reperiti oggetti o loro frammenti, di valore archeologico o artistico, o comunque, cose mobili ed immobili di cui all'art. 1 della Legge 01/06/1939 N° 1089, ai sensi dell'art. 48 della medesima legge, lo scopritore deve farne immediata denuncia alla competente Soprintendenza ai Monumenti, nonché provvedere alla conservazione temporanea con le modalità fissate dallo stesso articolo.

Art. 31 - Collaudo, abitabilità ed agibilità

Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni che comportino variazione di destinazione d'uso, i restauri e le ristrutturazioni, può essere usata senza la preventiva autorizzazione di abitabilità o agibilità del dirigente o del responsabile del procedimento. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo tutte le altre opere non soggette a concessione.

Prima di usare le opere oggetto della concessione il titolare della stessa deve chiedere al dirigente o resp. del procedimento il certificato di abitabilità per gli edifici di abitazione o di agibilità per gli altri manufatti, allegando alla richiesta:

- a) certificato di collaudo statico, ove previsto dalla Legge 1086/1971 rilasciato da un tecnico iscritto all'Albo professionale, nell'ambito delle competenze previste dalla Legge, e comunque in persona diversa dal progettista e dal Direttore dei lavori. Il collaudo deve essere effettuato entro 60 giorni dal completamento delle strutture.
- b) la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.
- c) una dichiarazione del Direttore dei Lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
- d) gli eventuali nulla osta, certificati, degli enti od organi competenti, come richiesto dalle leggi vigenti;
- e) la ricevuta dei diritti, tasse, contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda viene rilasciato il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre un'ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

Il termine di trenta giorni può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.

Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.

Il dirigente o resp. del procedimento ha comunque facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di richiedere un certificato di collaudo statico anche per le opere, manufatti o impianti non previsti dal primo comma del presente articolo, o dalla Legge 1086/71.

Detto certificato deve risultare comunque redatto da un tecnico iscritto all'albo professionale nell'ambito delle competenze previste dalla legge.

Art. 32 - Dichiarazione di inabitabilità o inagibilità.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze igieniche in fabbricati esistenti ed abitati od usati, il dirigente o il responsabile del procedimento, sentito il Responsabile del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione oppure su richiesta dello stesso, può dichiarare inabitabile o inagibile un fabbricato o una parte di esso e ordinare lo sgombero a norma dell'art. 222 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 N° 1265.

I locali dichiarati inabitabili o inagibili ai sensi del precedente comma, non possono essere abitati o usati senza che siano state rimosse le carenze igieniche riscontrate.

Agli eventuali trasgressori si applicheranno le disposizioni dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 1265/1934.

Art. 33 - Vigilanza sulle costruzioni.

Il responsabile del Servizio, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, esercita ai sensi dell'art. 89 della L.R. 61/1985, la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale, al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle norme e previsioni del P.R.G., nonché alle modalità esecutive fissate nella concessione.

La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali.

Ove si verifichi l'effettuazione di lavori in assenza di concessione, di autorizzazione o di dichiarazione di inizio attività, ovvero ove siano effettuati lavori in difformità della

concessione, il dirigente o il responsabile del procedimento notifica senza indugio al titolare della concessione, all'assuntore e al Direttore dei lavori l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 91 L.R. 61/85; adotterà poi i provvedimenti repressivi previsti dall'art. 92 e segg., della L.R. stessa, e della Legge 28/2/1985 N° 47.

CAPITOLO V

GLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

Art. 34 - Piani attuativi.

I contenuti, la formazione, l'adozione e l'approvazione dei Piani Attuativi del Piano Regolatore Generale sono regolati dalla L.R. 61/85 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G., che regolano questa specifica materia.

Art. 35 - Domanda di approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata.

La domanda di approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata, in bollo, dovrà contenere la indicazione dell'oggetto e la completa elencazione degli allegati e dovrà essere sottoscritta dai proprietari richiedenti e dal progettista.

I soggetti sopraindicati dovranno indicare inoltre il codice fiscale.

Alla domanda di approvazione dovranno essere allegati:

- 1) i documenti attestanti il titolo dei proponenti il piano attuativo;
- 2) gli elaborati tecnici atti a consentire una esauriente valutazione della legittimità, della validità formale e funzionale del piano attuativo proposto, nonché le autorizzazioni e certificazioni dell'autorità od uffici diversi dall'Amministrazione Comunale.

Degli elaborati tecnici sono richieste N° 3 copie.

CAPITOLO VI

NORME RELATIVE ALL'IGIENE E ALLA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art. 36 - Servizi richiesti per l'igiene degli edifici.

Gli edifici residenziali, esclusi gli annessi, devono essere forniti dei seguenti servizi fondamentali:

- distribuzione dell'acqua potabile;
- distribuzione dell'energia elettrica;
- raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
- allacciamento o dispersione delle acque usate e dei liquami;
- collegamento diretto interno tra i locali abitabili ed accessori di cui al punto 3) dell'art. 37, di uno stesso alloggio.
- ascensore per gli edifici con più di tre piani fuori terra;
- illuminazioni artificiali per gli spazi condominiali interni ed esterni.

Gli edifici per attività produttive, devono essere forniti dei servizi fondamentali previsti dalle norme vigenti. Gli edifici residenziali non stabilmente abitati possono essere privi di alcuni servizi fondamentali, sostituiti con soluzioni che garantiscano l'igiene dell'edificio. In questo caso è previsto il rilascio del certificato di agibilità; l'abitazione non potrà costituire residenza stabilmente abitata se non con l'integrazione dei servizi mancanti.

Art. 37 - Classificazione dei locali.

I locali sono classificati nel seguente modo:

- 1) locali per uso residenziale ed assimilabili nei quali è prevista una permanenza prolungata di persone:
 - 1.1) soggiorni, cucine con superficie maggiore o uguale a 8 mq., locali per il pranzo, camere da letto ed assimilabili;
 - 1.2) camere d'albergo, pensioni e locande;
 - 1.3) uffici, studi professionali;
 - 1.4) refettori, mense ecc., anche annessi ad insediamenti di cui al successivo punto 2;
- 2) locali nei quali è prevista una presenza prolungata di persone, ma con caratteristiche non residenziali quali:
 - 2.1) attività commerciali, negozi di vendita, sale di esposizione, bar, ristoranti, sale di ritrovo e riunione;
 - 2.2) attività produttive, artigianali, industriali, officine, laboratori scientifici e tecnici;
- 3) locali accessori a quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2 nei quali è prevista una presenza saltuaria di persone:

- 3.1) bagni, docce, servizi igienici in genere, spogliatoi, lavanderie;
- 3.2) cucine con superficie minore a mq. 8, taverne;
- 4) locali di passaggio o nei quali non è prevista, se non eccezionalmente, la presenza di persone:
 - 4.1) corridoi e disimpegni comunicanti, vani scala, androni, autorimesse singole o collettive;
 - 4.2) ripostigli, ambienti privi di finestre, cantine, locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, archivi e depositi.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio del dirigente o resp. del procedimento, su parere della Commissione Edilizia.

Art. 38 - Altezze minime dei locali.

- 1) locali abitabili di cui al punto 1 dell'art. 37:
 - altezza minima netta, misurata da pavimento a soffitto $H = 2.55$ ml.
 - altezza media minima netta, con soffitto inclinato: $H.1 = 2.40$ ml.
 - altezza minima netta, misurata nel punto pi' basso: $h = 1.80$ ml.
- 2) locali di cui al punto 2 dell'art. 37:
 - $H = 2.70$ ml.
 - $H = 3.00$ ml. per locali chiusi di aziende industriali con più di 5 addetti;
 - $H.1 = 2.70$ ml.
 - $h = 1.80$ ml.
- 3) locali accessori di cui al punto 3 dell'art. 37:
 - $H = 2.40$ ml.
 - $H.1 = 2.40$ ml.
 - $h = 1.80$ ml.
- 4) locali di cui al punto 4 dell'art. 37:
 - $H = 2.40$ ml. (2.30 ml. per i locali interrati)
 - $H.1 = 2.40$ ml.
 - $h = 1.60$ ml.
- 5) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, che non comportino demolizione e ricostruzione dell'intero edificio o nei quali sia obbligato il mantenimento delle altezze di gronda, sono ammesse altezze inferiori, rispettando per quanto possibile le altezze preesistenti fatte salve le originarie destinazioni d'uso dei locali. Qualora la ristrutturazione comporti il rifacimento dei solai, dovrà essere prevista un'altezza interna minima di ml. 2.50.
- 6) Sono ammessi locali soppalcati limitatamente ai locali di cui ai punti 1, 2.1 e 2.2 dell'art. 37, alle seguenti condizioni:
 - la superficie del soppalco non potrà essere superiore al 50% della superficie totale del locale;
 - altezza minima netta, misurata dal pavimento al soppalco: $H = 2.20$ ml.
 - altezza minima netta, misurata dal pavimento del soppalco al soffitto: $H = 2.20$ ml.
 - altezza media minima netta, dal pavimento del soppalco al soffitto inclinato: $H.1 = 2.00$ ml.

- altezza minima netta, misurata nel punto più basso: $h = 1.60$ ml.
- altezza media del locale soppalcato (di superficie S) e del soppalco (di superficie SP) calcolata con la formula $H.2 = \text{Volume}/(S+SP)$, non inferiore ai valori di H di cui ai punti 1 e 2.1 del presente articolo.

Art. 38 bis - Locali abitabili: sottotetti

Per i locali con soffitto inclinato di nuova realizzazione deve essere prevista una altezza media (rapporto tra volume e superficie) per singolo locale non inferiore a ml.2.40 per i locali abitabili ed a ml.2.20 per quelli accessori.

I punti più bassi dei locali, di norma misurati nel punto di gronda ed al bordo inferiore nel caso di travi a vista, non dovranno essere inferiori a ml. 1.80 nei locali destinati alla permanenza delle persone (locali abitabili), nei corridoi e servizi igienici, ed a ml. 1.75 negli altri locali accessori.

Nei locali sottotetto, la cui copertura ha un'inclinazione superiore al 40%, ferme restando le altezze medie di cui sopra (rapporto fra volume e superficie), i punti più bassi non devono essere inferiori rispettivamente a ml.1.80 e ml.1.50; dovrà in ogni caso essere rispettato ogni altro requisito relativo all'aeroilluminazione naturale, superficie minima, ecc.. In caso di cambio d'uso dei locali nel sottotetto in edifici esistenti alla data del 31.12.1998 o di loro ristrutturazioni che prevedano la realizzazione di unità immobiliari, potrà essere tollerata una altezza media (rapporto tra volume e superficie) di ml.2.40 con il lato più basso, regolarmente compartimentato, avente altezza non inferiore a ml.1.60, misurata tra pavimento e soffitto dalla parte della gronda.

La superficie aeroilluminante non dovrà essere inferiore ad 1/10 della superficie di pavimento ed almeno la metà della finestratura deve essere collocata sulle pareti con altezza minima di ml.2.00 e può essere integrata mediante lucernari apribili (l'abbaino è considerato parte finestrata).

Art. 39 - Requisiti minimi degli alloggi.

- 1) Gli alloggi monolocale non possono avere superficie di pavimento inferiore a mq. 28 se per una persona e a mq. 38 se per due persone e deve essere prevista una separazione fisica tra la parte "giorno" e la parte "notte".
- 2) Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un bagno, di superficie di pavimento non inferiore a mq. 4.00, compreso l'eventuale antibagno.
- 3) Ogni alloggio deve essere fornito di uno spazio di cottura. Sono consentite le cucine in nicchia munite di adeguato impianto di aspirazione forzata.

Art. 40 - Dotazioni dei locali.

- 1) Locali di cui al punto 1 dell'art. 37, in particolare per quelli di cui al punto:
1.1-1.2): La superficie minima dei locali abitabili deve essere: cucina e studio mq. 8;
soggiorni e camere per due posti mq. 14; camera ad un posto mq. 9.

Nel caso venga realizzato un locale unico adibito a soggiorno - cucina, esso deve avere una superficie complessiva non inferiore a mq. 20; inoltre deve essere prevista un'ampia comunicazione tra l'angolo cucina e il soggiorno.

I locali destinati a cucina devono essere provvisti di una canna per aerazione e di una ad uso camino per stufe o apparecchi a fiamma libera.

- 1.3) La superficie minima di ciascun locale non deve essere inferiore a mq. 8 salvo per quelli previsti al precedente art. 37, commi 3 e 4.

- 1.4) Il refettorio o la mensa aziendale sono obbligatori quando più di trenta dipendenti si fermano in azienda durante gli intervalli dal lavoro, oppure quando i lavoratori sono esposti a sostanze insudicanti, tossiche, corrosive o venefiche. I locali ad uso mensa o refettorio devono avere una superficie adeguata al numero degli addetti, essere illuminati e aerati naturalmente, riscaldati nella stagione fredda e arredati con sedili e tavoli in numero sufficiente. Devono essere adottati idonei sistemi di aspirazione localizzata per evitare l'accumulo e la condensa di vapore, nonché favorire un efficace ricambio d'aria. Se la mensa è provvista di cucina, questa deve essere in ambiente separato. Pareti e pavimento della cucina devono essere facilmente lavabili ed il pavimento deve essere in materiale antiscivolo e devono essere predisposte idonee cappe di aspirazione forzata e localizzata, atte a captare all'origine fumi, gas e vapori e ad espellerli dall'ambiente. Ai lavoratori deve essere comunque dato il mezzo di conservare, in adatti posti fissi, le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

- 2) Locali di cui al punto 2 dell'art. 37, in particolare per quelli di cui al punto:
2.1) Le caratteristiche e dimensioni minime di negozi ed in genere dei locali destinati ad attività commerciali, sono stabilite dal piano commerciale.

- 2.2) Devono essere dimensionati con una cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore. I pavimenti dei luoghi di lavoro e di passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. Le zone di transito dei veicoli devono essere adeguatamente segnalate ed avere una larghezza che superi di almeno 70 cm. l'ingombro massimo dei veicoli. I pavimenti dei locali dove abitualmente si versano sostanze putrescibili o liquide, devono avere superficie unita ed impermeabile, con pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. Le aperture esistenti nel pavimento dei luoghi di lavoro o di passaggio devono essere provviste di solida copertura o parapetti normali, atti ad impedire la caduta delle persone. Le coperture devono essere a livello del pavimento.

Quando il pavimento dei luoghi di lavoro o di passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito di palchetti o graticolato.

Le porte dei locali devono, per numero ed ubicazione, consentire la rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. A tal fine sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo e le porte girevoli

su asse centrale solo integrate da altre porte apribili verso l'esterno. Il numero minimo di porte d'uscita verso l'esterno, dai locali di lavoro e di deposito è di:

- almeno una per ogni locale (esclusi uffici e servizi);
- almeno una ogni 25 addetti impiegati nello stesso locale;
- almeno una ogni 5 addetti impiegati nello stesso locale, quando sussista il pericolo di esplosione.

Le porte di uscita devono avere una larghezza di almeno 1.20 ml., devono essere munite di maniglione antipánico e apribili a spinta verso l'esterno. E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei, che potranno essere utilizzati solo quale magazzino, deposito o archivio, senza alcuna attività lavorativa e personale fisso. E' vietato adibire locali interrati o seminterrati a mensa e refettorio.

Possono essere destinati al lavoro, locali interrati o seminterrati, solo quando ricorrono particolari esigenze tecniche, a discrezione del dirigente o resp. del procedimento, su parere della Commissione Edilizia e del responsabile del settore Igiene Pubblica. In tal caso si deve provvedere con mezzi idonei all'aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.

3) Locali di cui al punto 3 dell'art. 37, in particolare per quelli al punto:

3.1 a) ad esclusione degli spogliatoi e delle lavanderie devono essere piastrellati fino ad una altezza minima di ml. 1,80 o a tutta altezza se inferiore;

b) i bagni principali delle abitazioni non possono comunicare con vani abitabili e debbono avere finestra direttamente comunicante con l'esterno; i bagni secondari possono avere comunicazione diretta con la camera, essere di superficie minore ed avere areazione artificiale ed $h_{min} = 1.60$ ml. con $h_{media} = 2.00$ ml. .

I locali destinati a servizi igienici per uso pubblico o comuni, non possono avere accesso diretto dai locali principali, bensì tramite un disimpegno e devono essere di superficie adeguata a contenere tutti gli apparecchi idrosanitari.

E' ammesso che il locale destinato a servizi abbia accesso da un locale principale, qualora sia unicamente asservito a tale locale, ove quest'ultimo non sia di uso pubblico.

I servizi igienici in linea generale devono essere dotati di illuminazione ed aerazione naturale, nel caso di nuove costruzioni, essi devono essere comunque dotati di superficie finestrata apribile non inferiore a mq. 0.50.

Nel caso di servizi igienici privi di aerazione naturale, deve essere riportata nella relazione tecnica una descrizione del previsto sistema di aerazione artificiale.

Nei servizi igienici e nei vani abitabili è sempre vietata l'installazione di caldaie a gas, a meno che siano a tenuta stagna.

c) i servizi igienici dei locali di cui al punto 2.1 devono avere anti w.c. ed essere preferibilmente dotati di areazione naturale.

d) i servizi igienici dei locali di cui al punto 2.2 dell'art. 37, devono avere ubicazione tale da evitare percorsi esterni al fabbricato e devono essere muniti di antibagno con lavabo. Il numero dei w.c. deve essere di almeno 1 ogni 10 dipendenti; per numero di dipendenti superiore a 10, almeno 1 ogni 30 unità distinte per sesso. Le docce sono obbligatorie per le lavorazioni che prevedono

l'esposizione a materie particolarmente insudicianti o quando si usino sostanze tossiche, venefiche, corrosive o infettanti; devono essere fornite di acqua calda e fredda e provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi, le docce devono essere individuali. Il numero delle docce deve essere sufficiente a garantire l'utilizzo da parte di tutti i dipendenti, senza prolungate attese. Le docce di norma dovranno comunicare con gli spogliatoi. Quando si usano sostanze particolarmente tossiche o corrosive o irritanti è obbligatoria l'installazione di una doccia di "emergenza" in prossimità del punto di utilizzo di dette sostanze. I lavandini devono essere ubicati negli antibagni o in appositi locali, in numero uguale ad almeno uno ogni 5 addetti presenti nel turno più numeroso, con prese d'acqua distanti almeno cm. 60 l'una dall'altra. Gli spogliatoi sono obbligatori, quando sono occupati più di 30 dipendenti, oppure dove si impiegano sostanze insudicianti, venefiche, corrosive o infettanti, oppure dove gli abiti dei lavoratori possono bagnarsi durante il lavoro; devono essere distinti per i due sessi e arredati con armadietti in numero almeno uguale a quello degli addetti. Quando si espongono i lavoratori a sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, e nell'industria alimentare, gli armadietti devono essere a due scomparti separati, uno per gli abiti puliti, l'altro per gli abiti da lavoro.

- 4) Locali di cui al punto 4 dell'art. 37, devono rispondere alle eventuali norme specifiche esistenti.
- 5) Minori superfici dei locali, possono essere autorizzate negli edifici esistenti, per interventi di recupero, restauro e ristrutturazione edilizia anche in deroga alle prescrizioni del presente articolo.

Art. 41 - Illuminazione e ventilazione dei locali.

- 1) Locali di cui al punto 1 dell'art. 37:
Tutti i locali residenziali devono essere dotati di aerazione ed illuminazione naturale diretta da spazi esterni liberi. Detti locali devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da consentire una uniforme distribuzione della luce nell'ambiente. La superficie finestrata non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, ridotta a 1/10 quando si tratti di locali sottotetto. Minori superfici finestate, possono essere autorizzate negli interventi sugli edifici esistenti, anche in deroga al comma precedente.
- 2) Locali di cui al punto 2 dell'art. 37 in particolare per quelli di cui al punto:
 - 2.1) la superficie illuminante non deve essere inferiore a 1/10 della superficie di calpestio. La superficie di areazione non deve essere inferiore a 1/20 della superficie di calpestio; non è conteggiabile come areante la superficie della porta.
Possono essere richiesti requisiti di maggiore illuminazione o ventilazione e possono, per contro, essere ammesse la ventilazione forzata e/o l'illuminazione artificiale in conformità alle leggi ed ai regolamenti specifici.
 - 2.2) devono essere convenientemente illuminati a luce naturale. La superficie illuminante dei locali di lavoro deve corrispondere ad almeno: 1/10 della superficie di calpestio per locali con superficie utile in pianta sino a 1000 mq., e 1/12 della superficie utile in pianta eccedente i 1000 mq.
Una parte di detta superficie deve essere a parete.

L'illuminazione artificiale deve essere idonea alla natura del lavoro, secondo le norme CEI, per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose. L'impianto di illuminazione d'emergenza deve assicurare per livello d'illuminazione, numero e distribuzione delle lampade, una sicura ed agevole uscita dai locali di lavoro ed è obbligatorio quando possono essere presenti più di 100 lavoratori o quando si lavorano o si depositano, materie esplodenti od infiammabili.

Tutti i locali devono essere dotati di finestrature apribili che consentano un'apertura totale pari ad almeno 1/20 della superficie di calpestio fino a 1000 mq. e ad almeno 1/24 oltre i 1000 mq..

Dal computo della superficie apribile, devono essere esclusi le porte ed i portoni di uscita. Il comando di apertura delle finestre, deve essere fisso ad altezza d'uomo.

Il 50% della superficie di illuminazione e di areazione naturali devono essere collocate a parete se la restante parte è costituita da lucernai, il 25% della superficie di illuminazione ed areazione naturali deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da aperture a sheed o a lanterna.

L'areazione artificiale può sostituire quella naturale in situazioni critiche (lavori in sotterraneo, locali con problemi di sicurezza, per particolari esigenze produttive) solo per giustificati motivi e su parere del Responsabile del Servizio del Dip. Di Prevenzione. Deve intendersi come ricambio d'aria generale e non quale mezzo di allontanamento di inquinanti specifici (aspirazione forzata).

L'aerazione artificiale può essere ottenuta tramite ventilazione o condizionamento, in entrambi i casi, i punti esterni dovranno prelevare l'aria pulita in zone non inquinate. Nel caso di condizionamento che comporti il riciclo dell'aria, almeno il 50 % deve essere prelevata dall'esterno.

Per i w.c., le docce e gli spogliatoi, il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti, di norma, non deve essere inferiore a 1/10; per i w.c. e le docce si dovrà inoltre assicurare una ventilazione dotando il locale di finestra completamente apribile, comunicante con l'esterno, avente una superficie pari ad almeno 0,5 mq.

3) Locali di cui al punto 3 dell'art. 37:

Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti, di norma, non deve essere inferiore a 1/12.

Sono consentite aereazione ed illuminazione artificiale, quando siano salvaguardate le condizioni previste dagli articoli 18 e 19 della Legge 27.05.1975 N° 166 e più precisamente a condizione che:

- l'ambiente sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura dell'ambiente stesso;
- gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzia di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria.

In caso di intervento sul patrimonio edilizio esistente, possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi.

4) Locali di cui al punto 4 dell'art. 37:

Fatto salvo il rispetto di normative specifiche, il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti, di norma, non deve essere inferiore a 1/12.

Le cantine ed i garages devono essere dotati di aerazione naturale anche tramite bocche di lupo o aperture nei portoni. Sono consentite aerazione ed illuminazione artificiale, quando siano salvaguardate le condizioni previste dagli articoli 18 e 19 della Legge 27.05.1975 N° 166. In caso di intervento sul patrimonio edilizio esistente, possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi (con la sola esclusione delle centrali termiche).

Le scale a servizio di più unità immobiliari devono avere finestre a parete pari ad almeno 1/10 della superficie in pianta del vano; se le aperture sono collocate a tetto, la superficie dovrà essere minimo di 1/3.

Art. 42 - Locali interrati, seminterrati e sottotetti.

Ai fini delle norme igienico - sanitarie e del presente regolamento sono considerati:

- a) locale interrato quello ove la differenza (H) fra l'intradosso del solaio e la quota media del piano di campagna è inferiore al ml. 1.00;
- b) locale seminterrato quello ove la differenza (H) è compresa fra ml. 1.01 e ml. 1.60;
- c) locale assimilabile a quelli fuori terra, quel locale ove la differenza (H) è maggiore di ml. 1.60.

Non sono considerati locali interrati o seminterrati quelli che, pur sotto il piano di campagna, siano liberi da terreno in adiacenza, grazie ad una scarpata o ad un corridoio d'aria, distante dal fabbricato almeno ml. 1.50, in cui sia possibile il transito lungo tutto il perimetro.

I locali interrati o seminterrati possono essere utilizzati esclusivamente per destinazioni accessorie o speciali (su parere della Commissione Edilizia), a condizione che sia garantito l'isolamento dall'umidità e sia assicurato il ricambio d'aria.

Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato, avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato un impianto di sollevamento delle acque. Devono inoltre essere soddisfatte tutte le altre condizioni relative alla ventilazione e all'isolamento dall'umidità.

I locali sotto le falde dei tetti, a seconda delle caratteristiche e dei requisiti possono essere classificati come abitabili o non abitabili.

a) Caratteristiche e requisiti dei sottotetti abitabili:

- l'altezza media, misurata dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura, non deve essere inferiore a ml. 2.40 per solaio inclinato e ml. 2.55 per solaio piano, l'illuminazione e la ventilazione devono essere garantiti con superficie finestrata non inferiore a 1/10 della superficie totale del vano;
- il solaio di copertura deve garantire un'efficace protezione dalle variazioni della temperatura esterna, in modo che le caratteristiche di isolamento termico, corrispondano a quelle prescritte in relazione alle norme per il contenimento del consumo energetico negli edifici;

b) Caratteristiche e requisiti dei sottotetti non abitabili:

- l'altezza media non superiore a ml. 2.40;
- la parte con l'altezza inferiore a ml. 1.80.

Art. 43 - Eliminazione delle barriere architettoniche.

Detti requisiti sono prescritti nelle nuove costruzioni, nonché in quelle già esistenti, nel caso che siano sottoposte a ristrutturazione. Nelle costruzioni devono essere adottati

tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, assicurando a seconda dei casi, l'accessibilità, la visibilità o l'adattabilità e nel pieno rispetto della Legge 13/1989, del D.M. 236/1989, della Legge 118/1971 e del D.P.R. 384/1978 e della L.R. N. 41/93.

Art. 43 bis - Misure preventive e protettive per manutenzione in quota

Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici esistenti, qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2774 del 22 settembre 2009 contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire o impedisce l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio attività a costruire.

Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la presentazione del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività edilizia, dovrà essere autocertificata la corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo.

Il Comune potrà procedere ad effettuare gli adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.

Gli interventi soggetti a sola comunicazione preventiva, come l'installazione di impianti a recupero energetico in copertura (solari termici, fotovoltaici, eolici) di cui al capo 3 del D.Lgs. n. 115/2008, e gli interventi di manutenzione straordinaria sul tetto indicati all'art. 5 L. n. 73/2010 dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. La comunicazione preventiva all'installazione dovrà essere integrata con la documentazione progettuale di seguito indicata.

Modalità operative:

I progetti delle misure preventive e protettive sono soggette a valutazione da parte dei preposti servizi di prevenzione delle USL contestualmente all'espressione del parere sanitario nei casi previsti dall'art. 5 DPR 380/2001. I progetti delle misure preventive e protettive, per gli interventi edilizi non soggetti a parere sanitario da parte dei preposti servizi di prevenzione delle USL, come indicato nell'art. 20 comma 1 DPR 380/2001, o soggetti a sola comunicazione preventiva, sono autocertificati dal progettista dell'opera, fatta salva la possibilità dello stesso progettista di richiedere il parere preventivo ai preposti servizi di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro delle USL.

Documentazione progettuale:

I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala appropriata, di norma 1:100 indicante, tra l'altro, i percorsi e i sistemi di accesso

alla copertura, con i criteri previsti dall'allegato al DGR 2774 del 22.09.2009, tali grafici saranno integrati con idonea relazione tecnica.

Conteggio volumetrico:

Eventuali percorsi interni, utili ai fini dell'accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati come volumi tecnici per una dimensione massima prevista dai punti A) e B) dell'allegato al DGR 2774 del 22.09.2009 (h max = 1,80 e largh max 0,70)

Art. 44 - Sicurezza degli impianti.

Tutti gli impianti relativi agli edifici ad uso civile, agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi devono sottostare alle norme previste dalla Legge 05/03/1990 n. 46 e relativo regolamento di attuazione, di cui al D.P.R. 06/12/1991 n. 447

Art. 45 - Impianti di riscaldamento.

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alla legge 10/91, e successive attuative della stessa. In particolare, la relazione tecnica da presentare a corredo del progetto deve contenere i dati richiesti dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche.

Art. 46 - Impianti elettrici.

Tutti i locali abitabili devono essere dotati di impianto elettrico. Lo stesso deve essere realizzato in modo da corrispondere alle prescrizioni CEI, nonché a norme particolari in relazione alle specifiche destinazioni d'uso. In genere tali impianti devono corrispondere ai disposti della Legge 186/68.

Art. 47 - Impianto ascensore.

Debbono essere rispettate le norme di prevenzione degli incendi, degli infortuni e le norme per l'edilizia speciale, oltre a quanto disposto dalla Legge 1415/1942 e relativo D.P.R. 24/12/1951 N° 1767 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'impianto dell'ascensore è obbligatorio negli edifici come disposto dal D.M. 14/06/1989, N° 236.

Art. 48 - Aerazione artificiale.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi, diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale in tutti i locali, si può ricorrere all'aerazione artificiale. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di aerazione, indipendente per ogni servizio, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con accensione automatica, collegato all'interruttore dell'illuminazione

ovvero, negli edifici con più di cinque piani, può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua, posto sulla copertura.

Art. 49 - Impianti di condizionamento dell'aria.

Alla domanda di abitabilità o agibilità relativa ad un edificio in cui deve essere installato l'impianto di condizionamento dell'aria, deve essere allegato il progetto esecutivo dell'impianto, insieme ad una relazione, firmata da un tecnico abilitato, che ne illustri le caratteristiche tecniche.

L'impianto di condizionamento deve essere dimensionato nel rispetto delle direttive dell'Ente Nazionale di Unificazione (U.N.I.) di cui alla Legge 584/75.

Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o di agibilità di locali nei quali sia installato un impianto di condizionamento dell'aria, è subordinato al collaudo dell'impianto stesso.

Art. 50 - Isolamento termico.

Sono soggetti alla regolamentazione dell'isolamento termico, gli edifici classificati all'art. 3 del D.P.R. 1052/1977 di nuova costruzione o da ristrutturare, nei casi contemplati dalla Legge 10/91, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico per il riscaldamento comunque alimentato.

Il richiedente la concessione edilizia, deve depositare la documentazione relativa all'isolamento termico, costituita dagli elaborati previsti dalla Legge 10/91 e successive attuative della stessa. La documentazione deve essere firmata dal richiedente e dal progettista.

Nel caso che il progetto originario venga modificato, insieme al progetto di variante, deve essere presentata in Comune, una documentazione atta a dimostrare che, anche con l'introduzione delle modifiche, sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge.

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, o di inserimento di impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il dirigente o resp. del procedimento può richiedere, su parere della Commissione Edilizia, che siano adottati provvedimenti atti a garantire un adeguato isolamento, mediante l'inserimento di idonei materiali sulle coperture, sui solai soprastanti a porticati, sulle pareti e sui serramenti per migliorarne la tenuta, nonchè sullo stesso impianto termico, qualora esistenti.

Art. 51 - Requisiti acustici.

Negli edifici di nuova costruzione ed in tutti gli interventi su edifici esistenti, debbono essere adottati sistemi di isolamento acustico, atti a garantire livelli di rumorosità accettabili, in rapporto alla destinazione d'uso degli edifici stessi.

I livelli di rumorosità non possono superare i 30 dB a porte chiuse per ospedali, case di cura e civili abitazioni.

Le singole parti delle costruzioni (a qualsiasi uso destinate) devono avere indici di valutazione, dedotti da misure in opera dell'isolamento acustico e da misure di laboratorio del potere fonoisolante, non inferiori ai seguenti valori:

- pareti interne di fabbricati, ma separanti alloggi da locali destinati alla circolazione verticale od orizzontale: 36 dB;
- pareti interne separanti alloggi da locali destinati ad attività artigianali, commerciali, industriali e comunque tali da poter arrecare disturbi sonori: 50 dB;
- pareti interne e solai separanti gli alloggi: 42 dB.

Il livello di rumore di calpestio fra due ambienti sovrapposti, deve avere indice di valutazione pari a 60dB.

Art. 52 - Isolamento dall'umidità.

Il terreno sul quale si intende realizzare opere edilizie, non deve essere inquinato, né umido, né soggetto all'invasione di acque superficiali o sotterranee; in caso contrario si deve procedere preventivamente al disinquinamento e alla realizzazione di adeguati drenaggi superficiali e profondi, fino alla completa bonifica del terreno stesso.

Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante deve essere di norma prevista un intercapedine aerata che circonda detti locali per tutta la parte interrata.

L'intercapedine deve avere una cunetta più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili.

Le griglie di areazione delle intercapedini eventualmente aperte sul marciapiede, debbono presentare resistenza al traffico consentito e debbono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.

Il solaio dei locali, abitabili o non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica.

A protezione dalle precipitazioni atmosferiche, terrazze, giardini pensili, coperture piane, vanno impermeabilizzati con materiali in strati continui.

I locali di piano terra abitabili, qualora non esista sottostante scantinato, devono essere di norma sopraelevati di almeno cm. 15, rispetto al piano di campagna circostante.

I pavimenti relativi devono essere impostati su vespaio ventilato, dello spessore di almeno cm. 30, oppure su solaio con sottostante camera d'aria o scantinato.

Per i locali abitabili, le murature in calcestruzzo o in elementi prefabbricati cementizi, sono consentite soltanto qualora vengano integrate da un paramento interno, che consenta la formazione di una intercapedine.

Art. 53 - Eliminazione delle emissioni atmosferiche.

Negli edifici civili, tutti i locali classificati come cucine devono essere dotati di canne per l'eliminazione di fumi e vapori, opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura dell'edificio; tutti i locali destinati a servizi igienici, se sprovvisti di apertura verso l'esterno, devono essere dotati di impianto d'aspirazione forzata con scarico all'esterno.

Gli impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo, ad eccezione di impianti speciali, nonché gli apparecchi a fiamma libera (camini, stufe, ecc.), devono essere muniti di canne fumarie. I fumi che gli impianti termici scaricano nell'atmosfera devono avere caratteristiche e composizione comprese entro i limiti di legge e sulla base delle regolamentazioni previste dal D.P.R. N° 203/1988.

Art. 54 - Prescrizioni antisismiche.

In tutto il territorio del Comune vanno applicate le norme e le prescrizioni antisismiche contenute nella legge 02/02/1974 N° 64 e successive modifiche ed integrazioni.

L'applicazione di dette norme è stata determinata dalla dichiarazione di zona sismica del Comune contenuta nel D.M. 14/05/1982 (G.U. N° 147 del 31/05/1982).

- Nelle aree individuate nelle tavole di P.R.G. con apposita grafia i progetti di nuove edificazioni dovranno essere corredati da indagine geologica e geotecnica preventiva, per la ricerca di un piano di posa delle fondazioni su terreni il più possibile omogenei e in posto.

Nelle aree adiacenti ai solchi erosivi delle valli, ogni intervento edificatorio ed infrastrutturale dovrà essere effettuato ad una distanza dal ciglio della scarpata di almeno 10 metri.

- Una distanza di sicurezza inferiore potrà essere ammessa solo con apposita indagine geologica, che dovrà mettere in risalto anche le particolari caratteristiche geotecniche, morfologiche, idrogeologiche e sismiche del singolo lotto oggetto d'intervento.

Una distanza di rispetto della costruzione dovrà essere tenuta anche da tutte quelle discontinuità morfologiche (concavità o convessità pronunciate) naturali o provocate artificialmente.

Art. 55 - Scarico delle acque provenienti da insediamenti civili e produttivi.

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili e produttivi, di qualsiasi dimensione, sono sempre ammessi purché osservino le norme dell'apposito regolamento comunale e della Legge 319/76 e sue modifiche ed integrazioni.

Dallo stesso regolamento sono regolati gli scarichi degli insediamenti non ancora allacciati o non allacciabili alla rete fognaria.

CAPITOLO VII

PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO

Art. 56 - Requisiti delle singole parti dell'edificio.

SCALE CONDOMINIALI ED EDIFICI AD USO PUBBLICO

Le scale, i passaggi alle scale, le gabbie delle scale, devono essere costruite in materiale resistente al fuoco. Ogni vano di scale, compreso l'atrio, deve essere in diretta comunicazione con l'esterno; se questa comunicazione è munita di porta, essa deve aprirsi dall'interno verso l'esterno. Gli edifici ad uso abitazione, gli uffici, i depositi commerciali, le officine industriali, gli alberghi, le scuole ed i collegi, devono essere forniti da un idoneo numero di scale continue dalla base alla sommità, opportunamente distanziate l'una dall'altra, a seconda del tipo di attività, in relazione alla superficie coperta e al grado di affollamento e secondo la normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

Negli edifici ad uso ufficio o deposito od officina, ogni scala deve essere larga non meno di ml. 1.20.

Le ringhiere e i parapetti posti a quota superiore a ml.2.00 dal piano su cui prospettano, dovranno avere altezza minima di ml.1.00. I davanzali delle finestre devono avere un'altezza minima di ml. 0.90.

POZZO DEGLI ASCENSORI

Il pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia di scala, deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco ed essere munito di porte pure resistenti al fuoco.

CORTILI

I cortili chiusi da fabbricati superiori a mq. 200, devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un passaggio carraio, della sezione minima di ml. 2.80 di larghezza.

Art. 57 - Edifici ad uso collettivo, ad uso commerciale, industriale o a deposito di materiale infiammabile

I locali destinati a contenere più di 40 persone, devono avere almeno due uscite opportunamente ubicate e distanziate l'una dall'altra, con porte che si aprono dall'interno verso l'esterno e rispondere a tutte le prescrizioni vigenti in materia.

Per i locali di laboratorio può essere imposta tale cautela anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

Quando una parte del fabbricato sia adibita ad abitazione e l'altra a magazzino o opificio, le due parti devono essere separate da strutture taglia fuoco e le aperture di comunicazione devono essere munite di intelaiature e serramenti resistenti al fuoco.

I locali destinati a deposito ed a lavorazione di materie infiammabili, o che presentino pericolo di scoppio, devono essere costruiti con materiale resistente al fuoco (esclusa ogni struttura in cui entri il legno) e chiudersi con serramenti incombustibili, oltre che uniformarsi a tutte le prescrizioni di legge ed ai regolamenti vigenti.

Art. 58 - Fabbricati ed impianti al servizio dell'agricoltura.

I fabbricati ad uso stalle, fienili, magazzini per prodotti agricoli, sementi, ricovero macchine e silos, non devono avere comunicazione diretta con locali destinati alla residenza; devono essere costruiti su terreni asciutti ed essere ben aereati, intonacati al civile e con pavimento a superficie unita. Detti fabbricati devono ottenere il preventivo parere dell'U.L.S.S..

Le concimaie devono essere costruite di norma ad una distanza dalle abitazioni di ml. 30.00, dalle strade di ml. 40.00, dalle sorgenti d'acqua potabile di ml. 200.00.

Le stalle classificabili annesso rustico, devono essere costruite ad una distanza minima di ml. 30.00 dalle abitazioni. Per gli allevamenti di tipo zootecnico intensivo, devono essere rispettate le distanze previste dalla D.G.R. N° 7949 del 22.12.1989 pubblicata sul B.U.R. N° 26 del 10.04.1990.

Art. 59 - Nulla osta dei Vigili del Fuoco.

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione o installazione di impianti, è richiesto il nulla osta preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in tutti i casi previsti dal D.M. 16/2/82 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia qualora non fosse possibile per cause non dipendenti dal richiedente, la produzione del nulla osta preventivo, i lavori possono avere inizio previa presentazione di:

- a) dichiarazione a firma di un tecnico abilitato, che il progetto delle opere oggetto della concessione edilizia, è redatto in conformità alle vigenti legislazioni in materia di prevenzione incendi;
- b) copia della domanda e relativa documentazione con timbro di ricevuta presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il relativo certificato di abitabilità o agibilità, potrà essere rilasciato solo previa presentazione del certificato di prevenzione incendi da parte del competente organo dei Vigili del Fuoco.

Qualora non fosse possibile la tempestiva produzione del certificato, per cause non dipendenti dal richiedente, il dirigente o resp. del procedimento rilascia l'autorizzazione sempre che risultino garantite da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori la conformità alle leggi e avviate le pratiche per ottenere i certificati richiesti.

Art. 60 - Uso del gas combustibile.

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme di sicurezza previste dalla Legge 06/12/1971 N° 1083, dal D.M. 07/06/1973, dalle norme U.N.I. ad esso allegate e dalle altre norme tecniche emanate in materia. Gli stessi impianti dovranno possedere, inoltre, i requisiti indicati dalle norme di prevenzione incendi.

Prima del rilascio dell'abitabilità di un fabbricato, o di parte di esso, nel quale sia installato un impianto di cui al comma precedente, l'Ufficio Tecnico comunale dovrà richiedere al titolare della relativa concessione edilizia, una dichiarazione compilata

dall'installatore dell'impianto, da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme riportate nel comma precedente.

Tale dichiarazione va inserita nel fascicolo della concessione edilizia.

CAPITOLO VIII

ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

Art. 61 - Decoro degli edifici.

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano. A tal riguardo il dirigente o resp. del procedimento, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, manti di copertura, tinteggiature ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del dirigente o resp. del procedimento, sentita la Commissione Edilizia, di imporre ai proprietari, la loro sistemazione. Il dirigente o resp. del procedimento può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Gli eventuali elementi sporgenti oltre le coperture, devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. E' vietata di norma l'apposizione di figurazioni o scritte pubblicitarie, al di sopra della linea di gronda.

Art. 62 - Decoro degli spazi.

Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. A tal riguardo il dirigente o resp. del procedimento, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne, cartelli pubblicitari e di quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari e segnaletici, unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali e del Codice della Strada.

Il dirigente o resp. del procedimento, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi e pericolosi. Il dirigente o resp. del procedimento, può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Art. 63 - Percorsi pedonali.

I marciapiedi, i porticati ed in genere tutti gli spazi di passaggio pubblico pedonale, devono essere lastricati con materiale antisdrucchiolevole e di norma delimitati da

cordoli di altezza non inferiore a cm. 10, rispetto al piano della viabilità. Nel caso che detti spazi prospettino su zone a quote inferiori di più di 30 cm., è prescritta l'adozione di parapetti o altro tipo di ripari. I marciapiedi devono avere di norma larghezza non inferiore a cm. 120. Tutti i percorsi pedonali di uso pubblico, in particolare quelli che danno accesso a edifici ed attrezzature collettive, devono corrispondere alle caratteristiche dimensionali e qualitative richieste dall'art. 3 del D.P.R. 384/1978, in relazione all'eliminazione delle "barriere architettoniche".

E' consentito ridurre la larghezza minima dei percorsi pedonali a ml. 1.00, solo nel caso di accessi a edifici e/o attrezzature private.

Art. 64 - Percorsi ciclabili.

Le piste ciclabili, devono avere larghezza minima di ml. 2.50. La pavimentazione deve essere in materiale idoneo, con superficie regolare, non sdruciolevole.

Art. 65 - Strade di distribuzione.

Nelle zone residenziali, le strade interne hanno una larghezza della carreggiata, di norma non inferiore a ml.6.00.

Per gli accessi privati potranno essere autorizzate misure inferiori.

Nelle zone produttive (artigianali, industriali, commerciali) la larghezza minima di carreggiata è di norma fissata in ml. 7.00, oltre alle banchine laterali, riducibile a ml. 4.00, se si tratta di strade ad unica direzione di marcia. I piani urbanistici attuativi del P.R.G., debbono di norma prevedere strade interne con pendenza inferiore al 10 %.

Soluzioni diverse da quelle suddette, dovranno essere validamente argomentate dall'opportunità di limitare le alterazioni allo stato naturale dei luoghi o per necessità legate all'edificazione esistente. Per le strade a fondo cieco a servizio di almeno 4 edifici, dovrà essere prevista una piazzola per un'agevole manovra degli automezzi, nella quale sia inseribile un cerchio di diametro almeno doppio della larghezza della carreggiata di accesso. Il dirigente o resp. del procedimento, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere nella zona di completamento, la redazione di un piano guida viario, nel quale sia identificato l'assetto della circolazione dell'intera zona.

Art. 66 - Parcheggi.

Gli spazi per la sosta e la manovra degli autoveicoli, sono da realizzarsi secondo le prescrizioni quantitative e di localizzazione fissate dal P.R.G. Nella loro progettazione e realizzazione si dovrà tenere conto di criteri che garantiscano la sicurezza sia del traffico sulla rete viaria, cui sono collegati, sia delle manovre di stazionamento. La dimensione minima di un posto macchina deve essere di ml. 2.20 x 4.80. Dovrà inoltre essere ricercata la connessione con i percorsi di movimento pedonale. Nel caso di parcheggi funzionalmente connessi con l'utilizzazione di strutture pubbliche e di carattere collettivo - sociale, dovranno essere rispettate le disposizioni relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R. 27/04/1978 N° 384.

Art. 67 - Passi carrai e uscita dalle autorimesse.

L'uscita da passi carrai, da autorimesse e da garages, deve essere realizzata in modo da assicurarne buona visibilità al conducente, eventualmente anche con l'ausilio di specchi opportunamente disposti e in modo da non recare intralcio al traffico.

Le uscite da autorimesse collettive interrate o seminterrate, debbono essere realizzate con rampe di pendenza massima pari al 20 %. La pendenza dovrà essere inferiore se si tratta di rampe non rettilinee. Le rampe debbono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole. Le stesse non possono avere larghezza inferiore a ml. 2.50 se rettilinee ed a ml. 3.50 se in curva. Tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente fino a ml. 5,00 e a ml. 6,00, per le autorimesse di grandi dimensioni collettive.

Art. 68 - Recinzioni delle aree private.

Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve richieste dall'Ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano e delle norme del Codice Civile e Codice della Strada e non impedire o comunque limitare la visibilità per la circolazione. Le recinzioni devono comunque rispettare quanto previsto nelle destinazioni di zona di cui alle norme di attuazione.

Le recinzioni non debbono superare:

- a) ml. 1.50 di altezza per aree connesse con edificio ad uso abitazione, commerciale, direzionale e turistico;
- b) ml. 2.00 di altezza per aree connesse con fabbricati o comunque lotti destinati ad attività produttive.

Il dirigente o resp. del procedimento, sentita la Commissione Edilizia può obbligare l'arretramento delle recinzioni rispetto al limite della sede stradale esistente, nonchè la realizzazione di un varco per la posa di cassonetto per la raccolta dei R.S.U.

I cancelli d'ingresso su strade e spazi pubblici, di norma, devono essere arretrati dal ciglio stradale di almeno ml. 5,00. Gli strumenti urbanistici attuativi possono dettare norme e prescrizioni particolari per le recinzioni nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b).

Gli accessi ed i passi carrai dovranno essere comunque realizzati in conformità alle norme previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Nelle zone "E" è consentita la realizzazione di recinzioni, come riportato al comma 1 del presente articolo, solo per la porzione di terreno strettamente pertinente al fabbricato; nelle rimanenti aree sono consentite recinzioni solo in legno, o siepi o reti metalliche, con esclusione assoluta di manufatti in muratura.

Art. 69 - Elementi aggettanti sul suolo pubblico.

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico:

- a) sono sempre consentiti, purchè non superiori a cm. 10;

b) oltre i metri 5,00 di altezza sono ammessi con un massimo di sporgenza di ml. 1.50 e non superiori al 20 % della larghezza media dello spazio prospiciente.

Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) davanti ad aperture sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2.00 e la proiezione della sporgenza massima, deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede. L'apposizione delle tende, può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico, o comunque limitino la visibilità;
- 2) lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi da applicare alle facciate degli edifici, devono rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo;
- 3) i serramenti prospettanti su spazi aperti al pubblico, debbono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno, ad una altezza inferiore a ml. 5,00, qualora la strada sia sprovvista di marciapiede e ad un'altezza inferiore a ml. 3,00, ove fosse provvista di marciapiede;
- 4) sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale, al livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra o da griglie a maglia stretta, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e debbono sempre essere munite di opportune difese.

Art. 70 - Chioschi, cabine telefoniche e pensiline.

Chioschi, cabine telefoniche, pensiline di riparo per le fermate dei servizi di trasporto pubblico, anche se di tipo precario e provvisorio, devono essere conformi alle caratteristiche definite dal D.P.R. 27/04/1978 N° 384, relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 71 - Copertura.

Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo, esse pertanto, devono essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante, anche per quanto riguarda i materiali.

Nel caso di edifici in linea, costituenti unità formale, le coperture dovranno avere andamento, pendenze ed oggetti eguali e stessi materiali di copertura.

I pannelli solari dovranno il più possibile costituire parte integrante della copertura ed in ogni caso rientrare nella linea di falda inferiore e superiore.

Art. 72 - Alberature.

Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a verde. Qualora si proceda alla messa a dimora di piante di alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali. Le

alberature costituiscono elemento di fondamentale interesse ambientale: particolare cura dovrà essere usata per la conservazione del patrimonio esistente e per il suo potenziamento.

Art. 73 - Indicatori ed impianti relativi a servizi pubblici

Il Comune, gli enti istituzionalmente competenti alla erogazione dei servizi pubblici e quelli competenti alla gestione delle strade, possono installare sulle pareti esterne degli edifici, indicatori ed impianti relativi a servizi pubblici ed alla segnaletica stradale.

La collocazione deve avvenire previo avviso scritto al proprietario dell'immobile interessato.

Qualora non si rechi danno alcuno all'immobile, il proprietario non può opporsi all'installazione. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di non occultarli alla pubblica vista.

Art. 74 - Tabelle stradali e numeri civici.

Il Comune deve collocare tabelle con la denominazione delle strade e con l'indicazione dei numeri civici, di dimensioni e con ubicazione che consenta una buona leggibilità ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Tali tabelle possono essere collocate, purché non si rechi danno all'immobile, sui muri esterni dei fabbricati privati o sulle recinzioni private, senza che i proprietari possano opporsi. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverle e di non occultarle alla pubblica vista.

Art. 75 - Antenne radiotelevisive.

Nelle nuove costruzioni, nei restauri, nelle ristrutturazioni e negli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici con più di una unità immobiliare, o nei quali comunque, possono essere installati più apparecchi radio o televisivi, necessitanti di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna.

Le antenne debbono essere collocate ed ancorate in modo da presentare una sufficiente sicurezza nei confronti delle azioni atmosferiche ragionevoli, prevedibili in loco. Le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate; i cavi devono:

- essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni;
- se collocati all'esterno essere sistemati in appositi incassi o opportunamente protetti e saldamente ancorati.

INDICE

Capitolo I - GENERALITA' Pag. 1

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio.

Capitolo II - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Pag. 2

Art. 2 - Opere non soggette a concessione, autorizzazione o denuncia di inizio dell'attività.

Art. 3 - Opere soggette a denuncia di inizio dell'attività.

Art. 4 - Opere soggette ad autorizzazione.

Art. 5 - Opere soggette a concessione.

Art. 6 - Soggetti legittimati a chiedere la concessione o l'autorizzazione o a presentare denuncia di inizio dell'attività.

Art. 7 - Domanda di concessione.

Art. 8 - Elaborati tecnici (con allegata tabella).

Art. 9 - Certificazioni di competenza di organi diversi dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Autorizzazione allo scarico in corpi idrici o in fognature.

Art. 11 - Procedure per il rilascio della concessione edilizia.

Art. 12 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 13 - Determinazione sulla domanda, rilascio e ritiro della concessione o autorizzazione.

Art. 14 - Procedure e determinazioni per l'inutile decorso del termine per l'emanazione del provvedimento.

Art. 15 - Onerosità della concessione.

Art. 16 - Pubblicità della concessione.

Art. 17 - Varianti al progetto oggetto della concessione.

Art. 18 - Voltura della concessione.

Art. 19 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori e motivi di decadenza della concessione.

Art. 20 - Esercizio dell'autocontrollo sulle concessioni.

Art. 21 - Concessioni edilizie in deroga.

Capitolo III - COMMISSIONE EDILIZIA Pag. 18

Art. 22 - Attribuzioni della Commissione Edilizia.

Art. 23 - Composizione della Commissione Edilizia.

Art. 24 - Funzionamento della Commissione Edilizia.

Capitolo IV - ESECUZIONE DELLE OPERE Pag. 20

- Art. 25 - Nomina del direttore e dell'assuntore dei lavori.
- Art. 26 - Punti di perimetro e di livello.
- Art. 27 - Organizzazione del cantiere.
- Art. 28 - Conduzione del cantiere.
- Art. 29 - Occupazione temporanea di suolo pubblico.
- Art. 30 - Comunicazioni obbligatorie e visite di controllo in corso d'opera.
- Art. 31 - Collaudo, abitabilità ed agibilità.
- Art. 32 - Dichiarazione di inabitabilità o inagibilità.
- Art. 33 - Vigilanza sulle costruzioni.

Capitolo V - GLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI Pag. 25

- Art. 34 - Piani attuativi.
- Art. 35 - Domanda di approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata.

Capitolo VI - NORME RELATIVE ALL'IGIENE ED ALLA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI Pag. 26

- Art. 36 - Servizi richiesti per l'igiene degli edifici.
- Art. 37 - Classificazione dei locali.
- Art. 38 - Altezze minime dei locali.
- Art. 39 - Requisiti minimi degli alloggi.
- Art. 40 - Dotazione dei locali.
- Art. 41 - Illuminazione e ventilazione dei locali.
- Art. 42 - Locali interrati, seminterrati e sottotetti.
- Art. 43 - Eliminazione delle barriere architettoniche.
- Art. 43 bis – Misure preventive e protettive per manutenzione in quota.
- Art. 44 - Sicurezza degli impianti.
- Art. 45 - Impianti di riscaldamento.
- Art. 46 - Impianti elettrici.
- Art. 47 - Impianto ascensore.
- Art. 48 - Aerazione artificiale.
- Art. 49 - Impianti di condizionamento dell'aria.
- Art. 50 - Isolamento termico.
- Art. 51 - Requisiti acustici.
- Art. 52 - Isolamento dall'umidità.
- Art. 53 - Eliminazione delle emissioni atmosferiche.
- Art. 54 - Prescrizioni antisismiche.
- Art. 55 - Scarico delle acque provenienti da insediamenti civili e produttivi.

Capitolo VII - PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO Pag. 38

- Art. 56 - Requisiti delle singole parti dell'edificio.

- Art. 57 - Edifici ad uso collettivo o ad uso commerciale, industriale o a deposito di materiale infiammabile.
- Art. 58 - Fabbricati ed impianti al servizio dell'agricoltura.
- Art. 59 - Nulla osta dei Vigili del Fuoco.
- Art. 60 - Uso del gas combustibile.

Capitolo VIII - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI .. Pag. 41

- Art. 61 - Decoro degli edifici.
- Art. 62 - Decoro degli spazi.
- Art. 63 - Percorsi pedonali.
- Art. 64 - Percorsi ciclabili.
- Art. 65 - Strade di distribuzione.
- Art. 66 - Parcheggi.
- Art. 67 - Passi carrai e uscita dalle autorimesse.
- Art. 68 - Recinzioni delle aree private.
- Art. 69 - Elementi aggettanti sul suolo pubblico.
- Art. 70 - Chioschi, cabine telefoniche e pensiline.
- Art. 71 - Copertura.
- Art. 72 - Alberature.
- Art. 73 - Indicatori ed impianti relativi a servizi pubblici
- Art. 74 - Tabelle stradali e numeri civici.
- Art. 75 - Antenne radiotelevisive.